

## **D.Lgs. 231/2001: aggiornamenti normativi intervenuti nel 2011**

### **I nuovi reati presupposto introdotti nel 2011**

#### **Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)**

##### Reati previsti dal Codice penale

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

##### Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

- Inquinamento idrico (art. 137)
  1. scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
  2. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
  3. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
  4. violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
  5. scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
  1. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
  2. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
  3. realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)

4. attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
  5. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)
- Siti contaminati (art. 257)
    1. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
  - Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
    1. predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
    2. redistribuzione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
    3. trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
    4. trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
  - Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
    1. spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
    2. attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)
  - Inquinamento atmosferico (art. 279)
    1. violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa,

ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

1. sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
2. sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste

## **Sistema sanzionatorio ex 231**

Analizzando il sistema sanzionatorio correlato all'introduzione dei reati ambientali nell'ambito del sistema 231, va evidenziato come, in aggiunta alle sanzioni penali tipicamente previste, che qui si richiamano, i comportamenti illeciti vengono ulteriormente sanzionati ai sensi della 231 previa suddivisione in tre grandi aree a seconda della loro rilevanza.

In particolare, ricordando che l'importo di una quota può andare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 si è prevista:

- la sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino a uno anno oppure dell'arresto fino a due anni alternativa alla pena pecuniaria;
- la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a 2 anni o con la pena dell'arresto fino a due anni;
- la sanzione pecuniaria, infine, da 200 a 300 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni.

Nei casi considerati più gravi è poi stabilita anche l'applicazione delle misure interdittive che possono andare sino al blocco delle attività e alla sospensione delle licenze o autorizzazioni per una durata non superiore a 6 mesi.

Per le aziende utilizzate in maniera stabile per infrangere le norme sul traffico dei rifiuti è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva.

## **Parte Speciale 15**

### **Reati Ambientali**

#### **1. Identificazione delle attività sensibili**

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dal Gruppo Intermatica.

Tale processo non ha individuato specificità nelle attività svolte dal Gruppo rispetto ai riferiti reati ambientali, se si eccettua quella relativa alla gestione, immagazzinamento e smaltimento degli apparati elettronici di telefonia.

In relazione a tale attività, e considerata l'attenzione già manifestata dal Gruppo nel rispetto delle normative ambientali esistenti, sono stati analizzati e rivisti i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici atti a prevenire, per quanto possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

Il Gruppo Intermatica ha individuato le attività *sensibili*, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati ambientali previsti dall'art. 24-undecies del Decreto:

- attività di immagazzinamento delle apparecchiature elettroniche;
- attività di smaltimento delle apparecchiature elettroniche non più utilizzabili;

#### **2) Principi generali di comportamento**

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori).

Si riportano alcune delle principali norme di condotta già riportate nelle altre parti speciali che, necessariamente, debbono trovare applicazione anche a prevenzione dei reati commessi con violazione delle norme in materia di criminalità organizzata:

- ruoli e responsabilità definiti;
- segregazione dei compiti;
- attività di controllo;

- tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

### 3) Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti l'**attività di immagazzinamento degli apparati elettronici**, i protocolli prevedono che:

- tale attività sia effettuata da personale autorizzato che provveda alla verifica dell'integrità esterna degli involucri contenenti gli apparecchi elettronici, affinché vengano scartati quelli che presentano evidenti segni rotture;
- gli apparati scartati nella fase sopra descritta vengano inviati per la restituzione al fornitore secondo le procedure interne già stabilite per i rapporti con i terzi (fornitori/clienti), avendo cura di segnalare le ragioni della restituzione e gli eventuali pericoli in relazione ai reati ambientali.

Per le operazioni riguardanti lo **smaltimento degli apparati telefonici non più utilizzabili** i protocolli prevedono che:

- tale attività sia eseguita tramite specifica azienda esterna all'uopo incaricata, secondo le normative vigenti in tema di smaltimento delle apparecchiature suddette;
- il ricorso all'appalto/subappalto per tale attività e la selezione dell'appaltatore/subappaltatore siano conformi alle normative vigenti in materia;
- nella scelta della terza parte sia preventivamente valutata la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello della Società;
- i contratti che regolano i rapporti con la terza parte prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;
- la scelta e valutazione della terza parte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità. La Società formalizzi anche i criteri in base ai quali le terze parti possono essere cancellati dalle liste interne alla Società. Le scelte in merito al mantenimento o alla cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;

- il Responsabile della funzione interessata dall'operazione segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dalla terza parte, particolari richieste avanzate alla Società o il coinvolgimento della terza parte in sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.